VERBALE D'ACCORDO

Bergamo, 28 novembre 2008

Tra

La Unione di Banche Italiane Scpa,
 d'ora in poi per brevità denominata anche solo "UBI"

е

La Delegazione sindacale aziendale della sigla:

FALCRI

d'ora in poi per brevità denominata anche solo "OO.SS."

Premesso che

- 1. In attuazione di quanto disposto dal CCNL 12/2/2005 in materia di:
 - a. prestazioni significativamente eccedenti l'orario ordinario di lavoro per la categoria dei Quadri Direttivi;

con lettere del 28/3/2006 e del 1/3/2007, "UBI" comunicava alle "OO.SS.", fermo restando quanto precede, l'applicazione – rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 –, ai sensi dell'art. 78 CCNL 12/2/2005, delle medesime modalità operative, regole e misure già individuate, in materia, dalla previgente regolamentazione di cui all'accordo del 18/5/2001 e alle lettere del 19/6/2001 e 4/5/2002;

- 2. a partire dal 1' gennaio 2008 la materia di cui alla lettera a. del precedente articolo 1 resta disciplinata dall'art. 81 CCNL 8/12/2007;
- 3. le Parti, in relazione a tutto quanto precede, hanno ritenuto di individuare, nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 81 in via eccezionale le modalità di raccordo con quanto attuato in forza del precedente articolo 1.

Tutto quanto sopra premesso,

le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Figure

My 1

Norme di raccordo

Personale di "UBI" inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi al 31/12/2007 che, nel triennio 2005-2006-2007, ha percepito erogazioni a titolo di extraorario, in attuazione della previgente disciplina normativa di cui al punto 1 delle premesse, per almeno un semestre

Articolo 2 Modalità di calcolo

A favore del solo Personale che nel triennio 2005, 2006 e 2007 abbia percepito – in applicazione di quanto comunicato con lettere aziendali del 28/3/2006 e 1/3/2007 – erogazioni a titolo di "Extra Orario Quadri Direttivi" (d'ora in poi erogazioni E.O.), sarà corrisposto un assegno determinato secondo i criteri di seguito indicati:

- 1. <u>calcolando, per ciascuno degli interessati, la media ponderata degli importi percepiti al titolo di cui sopra e nel suddetto triennio di riferimento (importo A), secondo le regole che seguono:</u>
 - attribuendo un peso del 50% all'erogazione E.O. riferita al 2007, un peso del 30% all'erogazione E.O. riferita al 2006 e un peso del 20% all'erogazione E.O. riferita al 2005;
 - considerando gli importi delle fasce di extra orario vigenti per l'anno 2007, in via convenzionale vigenti anche per gli anni 2006 e 2005;
 - non considerando, ai fini del calcolo della media ponderata di cui sopra, i periodi (minimo un semestre per QD1 e QD2, minimo un anno per QD3 e QD4) durante i quali l'interessato non abbia percepito l'erogazione E.O. in quanto:
 - a. non dipendente di UBI Banca (o, per gli anni 2005 e 2006, se dipendente di UBI Banca, non destinatario delle previsioni di cui alla lettera del 28/3/2006, nonché alla previgente disciplina richiamata nelle premesse);
 - b. assente per malattia e infortunio, purché l'assenza sia risultata superiore al 50% dei giorni lavorativi compresi nel periodo minimo programmato per l'erogazione E.O. (semestre per QD1 e QD2, intero anno per QD3 e QD4);
 - c. assente per congedo per maternità, per paternità e parentale, purché l'assenza sia risultata superiore al 50% dei giorni lavorativi compresi nel periodo minimo programmato per l'erogazione E.O. (semestre per QD1 e QD2, intero anno per QD3 e QD4);
 - d. appartenente alla categoria delle Aree Professionali;
- 2. determinando il 80% dell'importo A (importo B).
- 3. dividendo l'importo B in 13 mensilità (importo C)

Tale importo C sarà corrisposto, per 13 mensilità annue, sotto forma di assegno ad personam "ex Intesa 28/11/2008" non assorbibile, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT "dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati" e computabile ai fini del TFR e della Previdenza Complementare.

Articolo 3 Modalità e decorrenza di erogazione

Fermo restando quanto sopra, l'assegno "ex Intesa 28/11/2008"" verrà erogato a partire dal mese di dicembre.

Nello stesso mese di dicembre saranno altresì corrisposti gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a novembre, detratto – solo per i QD1 e 2 – quanto già erogato a titolo di E.O. nello scorso mese di agosto 2008.

(arretrati QD1 e 2 = importo C * 11 – anticipo E.O. erogato nel mese di agosto 2008) (arretrati QD3 e 4 = importo C 11)

Legger

Miller

Norme di raccordo

Personale di "UBI" inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi al 31/12/2007 che, nel triennio 2005-2006-2007, non ha mai percepito, pur essendo già destinatario della previgente disciplina normativa di cui al punto 1 delle premesse e delle connesse modalità attuative, erogazioni a titolo di extraorario in applicazione della suddetta disciplina normativa e connesse modalità attuative.

Articolo 4

A. Modalità di rilevazione e regole applicative

A favore del solo Personale destinatario della presente sezione, cui si aggiunge il personale UBI di provenienza collettiva Banca Lombarda e Piemontese, Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Popolare Luino e Varese che, nel triennio 2005-2006-2007, non ha mai percepito erogazioni a titolo di extraorario in attuazione della previgente disciplina normativa di cui al punto 1 delle premesse, è previsto un "periodo di osservazione" costituito dal biennio 2009-2010, utile per la rilevazione delle prestazioni lavorative significativamente eccedenti il normale orario di lavoro ai fini di quanto di seguito stabilito. Durante tale periodo, il dipendente potrà rappresentare alla Banca, nel mese di dicembre di ciascun anno, per il tramite e previa validazione del responsabile diretto, le prestazioni temporali particolarmente significative eventualmente effettuate.

Di norma, saranno considerate "particolarmente significative" le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro superiori alle 150 ore annue.

Nel predetto periodo di osservazione, la Banca provvederà ad erogare a tutti i Quadri Direttivi di cui alla presente sezione un importo "Una Tantum", per ciascun anno del biennio 2009-2010, di importo pari:

- 1) per i Quadri Direttivi di 1' e 2' livello al 65% della media di tutti gli importi B, definiti secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, calcolata sul numero dei Quadri Direttivi di 1' e 2' livello alla data del 31 ottobre 2008, al netto del numero dei Quadri Direttivi di 1' e 2' livello di provenienza collettiva Banca Lombarda e Piemontese;
- 2) per i Quadri Direttivi di 3' e 4' livello al 65% della media di tutti gli importi B, definiti secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, calcolata sul numero dei Quadri Direttivi di 3' e 4' livello alla data del 31 ottobre 2008, al netto del numero dei Quadri Direttivi di 3' e 4' livello di provenienza collettiva Banca Lombarda e Piemontese.

Dei suddetti importi, una quota pari al 35% sarà erogata in via anticipata nei mesi di gennaio 2009 e gennaio 2010 a valere per i rispettivi anni di competenza; la restante quota del 65% verrà erogata nei mesi di dicembre 2009 e dicembre 2010, qualora il Quadro Direttivo interessato rappresenti, con le modalità di cui al presente punto A., di avere effettuato prestazioni temporali particolarmente significative nel corso del 2009 e/o del 2010, previa verifica di tali dichiarazioni da parte della Banca.

B. Nel mese di dicembre 2010,

qualora il Quadro Direttivo abbia rappresentato, con le modalità di cui al punto A., di avere effettuato prestazioni temporali particolarmente significative nel corso del 2009 e/o del 2010, la Banca provvederà, verificate tali dichiarazioni, a corrispondere per 13 mensilità annue a titolo di assegno ad personam "ex Intesa 28/11/2008", con decorrenza gennaio 2011, un importo pari alla media delle erogazioni "Una Tantum" relative al 2009 e al 2010, considerando pari a zero le erogazioni relative agli anni in cui non sono state effettuate prestazioni temporali particolarmente significative.

Detto assegno è da intendersi non assorbibile e rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT "dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati" e computabile ai fini del TFR e della Previdenza Complementare.

Articolo 5 Normativa per il 2008

In via eccezionale e non ripetibile, con riferimento al corrente anno 2008, il Quadro Direttivo potrà rappresentare, con le modalità di cui al precedente punto A., di avere effettuato prestazioni temporali

stazioni temporali

particolarmente significative nel corso del 2008; in tal caso la Banca provvederà – verificata la dichiarazione del dipendente per il 2008 – ad una erogazione, nel mese di gennaio 2009, di una "Una Tantum" di importo pari a quello stabilito ai punti 1) e 2) del precedente articolo 4 lettera A.

Tale "Una Tantum" non sarà valida ai fini della determinazione dell'eventuale importo da stabilizzare ai sensi della lettera B del precedente articolo 4.

Normativa per il 2007

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, in via eccezionale e non ripetibile, con riferimento allo scorso anno 2007, il Quadro Direttivo di provenienza collettiva Banca Lombarda potrà rappresentare, con le modalità di cui al precedente punto A., di avere effettuato prestazioni temporali particolarmente significative nel corso del 2007; in tal caso la Banca provvederà – verificata la dichiarazione del dipendente per il 2007 – ad una erogazione, nel mese di gennaio 2009, di una "Una Tantum" di importo pari a quello stabilito ai punti 1) e 2) del precedente articolo 4 lettera A.

Tale "Una Tantum" non sarà valida ai fini della determinazione dell'eventuale importo da stabilizzare ai sensi della lettera B del precedente articolo 4.

Personale di *"UBI"* appartenente alla categoria delle Aree Professionali e inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi successivamente al 31/12/2007

Articolo 6 Normativa applicabile

A favore del Personale destinatario della presente sezione, in caso di nuova nomina a Quadro Direttivo di 1° Livello a decorrere dal 1/1/2008, fermo quanto previsto nel successivo art. 7, sarà riconosciuto nel mese di passaggio da "3^ Area Professionale 4° Livello retributivo" (d'ora in poi 3/4) a "Quadro Direttivo di 1° Livello" (d'ora in poi QD1):

- a) ferme restando la natura e la disciplina di eventuali istituti rientranti nel trattamento economico dei singoli interessati e derivanti dalla contrattazione di secondo livello o individuale, che pertanto non verranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'incremento retributivo di cui ai successivi punti 1 e 2;
- b) definita "RAL A" la retribuzione tabellare annua lorda (voce "stipendio CCNL" al momento del passaggio a QD1) del 3/4 interessato, comprensiva della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti nel triennio precedente la nomina;
- c) definita "RAL B" la retribuzione tabellare annua lorda (voce "stipendio CCNL" al momento del passaggio a QD1) prevista per il 1° livello dei Quadri Direttivi;

un Assegno ad Personam – rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT "dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati" e computabile ai fini del TFR e della Previdenza Complementare, da erogare per 13 mensilità annue – di entità tale da determinare un incremento retributivo minimo lordo annuo sulla RAL A pari a:

- 1. € 2.200, nell'ipotesi in cui la differenza tra la RAL B e la RAL A sia inferiore o uguale a € 1.700; in ogni caso, dall'applicazione di quanto previsto al presente punto non potrà derivare, per il Lavoratore interessato, una Retribuzione annua lorda complessiva superiore alla RAL B maggiorata di € 1.000;
- 2. € 1,000, nell'ipotesi in cui la RAL A sia uguale o superiore alla RAL B.

Tale assegno non sarà assorbibile fino alla misura di € 4.000

Articolo 7 Normativa per il 2008

Fermo restando tutto quanto previsto al precedente articolo 6, per le nomine a QD1 intervenute nel corso del corrente anno 2008 a favore del personale che al 1/1/2008 risultava alle dipendenze di UBI Banca, la media dei compensi per lavoro straordinario di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 sarà calcolata sul biennio precedente e l'"Assegno ad Personam", da corrispondere eventualmente ai sensi del medesimo articolo 6, decorrerà dal prossimo mese di gennaio 2009.

Personale di "UBI", già dipendente di UBI Banca alla data di sottoscrizione del presente accordo o assunto successivamente presso la stessa UBI Banca, appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi

Articolo 8 Prestazione lavorativa

In via sperimentale e sino al 31/12/2011 la Banca riconoscerà, con decorrenza dal mese di gennaio 2009 al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi non destinatario:

- delle previsioni di cui al precedente articolo 2;
- nonché, con decorrenza dal 1/1/2011, anche delle previsioni di cui all'articolo 4 lettera B;

la possibilità di gestire la flessibilità temporale, che caratterizza la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro della categoria in argomento, nei termini di cui sotto.

In particolare tale gestione della flessibilità potrà essere esercitata – secondo criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative – anche a giornate intere fino ad un massimo, in tal caso, di 3 giorni, da fruirsi, in via non consecutiva e non in continuità a periodi di ferie, comunque entro l'anno di riferimento.

L'interessato che decida di utilizzare la modalità di "autogestione" a giornata intera, fermi restando limiti e condizioni di cui sopra, dovrà esercitare tale opzione con un preavviso di almeno due settimane per ciascuna delle giornate opzionate.

* * * *

Quanto previsto nel presente accordo sarà tenuto in considerazione anche ai fini della valutazione di cui all'art. 81 del CCNL 8/12/2007, da effettuarsi, anche secondo criteri di equità, nell'ambito dei colloqui previsti dalla vigente procedura aziendale di valutazione della prestazione.

Articolo 9 Norme finali

A richiesta di una delle Parti ed entro 15 giorni dalla richiesta, si potrà dar luogo ad una fase di confronto in merito allo stato di applicazione di quanto previsto nel presente accordo.

La Banca comunicherà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo a partire dal primo incontro annuale il riepilogo, sotto forma di aggregato per fasce d'importo, degli assegni ex Intesa 28/11/2008 determinati ai sensi dell'art. 2.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

FALCRI